

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1987, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891 e 1895)

d'iniziativa dei deputati GARGANI, SCOTTI Vincenzo, NICOTRA e VAIRO (1142); ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO e VACCA (1489); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (1580); FACCHIANO, CARIA, BRUNO Antonio, BRUNO Paolo, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI e ROMITA (1834); RODOTÀ (1843); GUIDETTI SERRA, RUSSO Franco, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI e TAMINO (1867); BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO e de LORENZO (1876); ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE e SANGUINETI (1882); MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE e ZEVI (1891); MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA e VALENSISE (1895)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1995)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1987*

**Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Responsabilità per l'esercizio
delle funzioni giudiziarie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle funzioni esercitate, a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave)

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La domanda è proponibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

4. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Art. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia)

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge, se previsto, per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

2. Il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può superare i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il capo dell'ufficio, con ordinanza motivata, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano del tutto incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Art. 4.

(Competenza e termini)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistra-

to che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

2. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono:

a) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

b) dalla data di esaurimento della fase o del grado nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, l'azione può essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Art. 5.

(Ammissibilità della domanda)

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere senza ritardo.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del proces-

so. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie, la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio)

1. Il magistrato il cui provvedimento o comportamento lesivo è dedotto in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il giudice deve dargli comunicazione del procedimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La sentenza pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, nè nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7.

(Azione di rivalsa)

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonchè i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

Art. 8.

*(Competenza per l'azione di rivalsa
e misura della rivalsa)*

1. L'azione è promossa dal Ministro del tesoro.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tale limite non si applica quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

Art. 9.

(Azione disciplinare)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del

magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la colpa grave non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

*(Competenza per i giudizi disciplinari
nei confronti dei magistrati
della Corte dei conti)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti ad essi attinenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata ad un Consiglio composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 11.

(Consiglio della magistratura militare)

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

5. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto

diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12.

*(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano quando il fatto dannoso costituisca reato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 13.

(Riparazione per errori giudiziari)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

Art. 14.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di

ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 15.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa.

Art. 16.

(Misure finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, anteriormente alla sua entrata in vigore.